



COMUNE DI BARGA
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 79
in data 13/11/2025

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 14/2016 PER AGGIORNAMENTO MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ AI SENSI DELL'ART. 31 L. 448/1998 DI AREE COMUNALI GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE ANTICIPATA DEI VINCOLI ANCHE PER LE AREE CEDUTE DIRETTAMENTE IN PROPRIETÀ - ADEGUAMENTO MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E MODALITÀ PAGAMENTO

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **treddici**, del mese di **novembre**, alle ore **18:30**, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito.

Risultano presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CAMPANI CATERINA	SINDACO	Si	
GIOVANNETTI GABRIELE	MAGGIORANZA	Si	
ANDREOTTI MARESA	MAGGIORANZA	Si	
BARSOTTI ALESSIO	MAGGIORANZA	Si	
CARLI SERENA	MINORANZA	Si	
FENIELLO FRANCESCO	MINORANZA	Si	
LUNARDI FILIPPO	MAGGIORANZA	Si	
MARIANI ALICE	MAGGIORANZA	Si	
MORELLI LUCIA	MINORANZA	Si	
NAPOLITANO GAETANINA	MAGGIORANZA	Si	
SALVONI ANDREA	MINORANZA		Si
SUFFREDINI SERGIO	MAGGIORANZA	Si	
TONINI LORENZO	MAGGIORANZA	Si	

Tot. **12** Tot. **1**

Risultano altresì presenti:

BALDUCCI BEATRICE	ASSESSORE ESTERNO	Si	
BONINI MARCO	ASSESSORE ESTERNO	Si	

Presiede Gabriele Giovannetti nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Partecipa la Dott.ssa Mariateresa Di Natale, VICE SEGRETARIO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Elenco scrutatori
Carli Serena
Mariani Alice
Napolitano Gaetanina

Illustra l'Assessore all'Urbanistica Marco Bonini.

Successivamente, illustra l'Architetto Michela Ceccarelli (Area Assetto del Territorio).

Intervengono i Consiglieri Feniello e Morelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la precedente Delibera C.C. n. 14 del 31/03/2016 avente ad oggetto: modalità e condizioni per la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 31 L. 448/1998 di aree comunali delimitate ai sensi dell'art. 51 della l. 865/1971, già concesse in diritto di superficie agli assegnatari e rimozione anticipata dei vincoli - adeguamento modalità di determinazione dei corrispettivi.

Viste le modifiche normative intercorse (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, D.L. n. 21 21/03/2022, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51) che hanno portato alla seguente nuova formulazione dell'art.31 della L. 448/1998, con specifico riferimento ai commi 45-49-quater:

- **45.** I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
- **46.** Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
 - a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di **superficie o la cessione in proprietà** delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
 - b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del **comma 48**.
- **47.** La trasformazione del **diritto di superficie in diritto di piena proprietà** sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà.
Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del **comma 48**.
- **48.** Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi *dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie,

rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 .

Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo.

I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva. (70)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2020, n. 151, recante "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata";

Visto l' art.31 della L.448/1998 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m. e i.;

Preso atto dei contenuti del parere legale detenuto in atti prot.n. 19842 del 27/10/2025;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, dai responsabili dei servizi interessati e riportati in calce al presente atto;

Visto il parere favorevole della commissione regolamenti in data 06/11/2025;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle modalità e condizioni per la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 31 c. 45 e seguenti L. 448/1998 di aree comunali delimitate ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971, già concesse in diritto di superficie agli assegnatari e la rimozione anticipata dei vincoli anche per le aree già concesse in diritto di proprietà;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art.42 comma 2), lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 12, resi per alzata di mano dai n. 12 Componenti il Consiglio presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** delle nuove modalità e condizioni esposte in premessa;
- 2) **Di approvare** i contenuti del regolamento, **Allegato A** alla presente per formarne parte integrante e sostanziale che, ai sensi L.448/98 art.31 c.48, disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dai vincoli ai sensi L.448/98 art.31 c.49 bis anche per le aree già concesse in diritto di proprietà e che contiene le modalità per il calcolo degli importi di cui ai seguenti punti della presente deliberazione;
- 3) **Di confermare** l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 commi 45, 46, 47, 48 e 49, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, su richiesta degli interessati, alla cessione in proprietà delle aree, attualmente concesse in diritto di superficie, comprese nei piani approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. A tal fine:
 - 3.1) **Di stabilire che**, per favorire la massima adesione dei soggetti interessati, qualora chi intenda aderire alla proposta di trasformazione del diritto di superficie in proprietà o richieda la rimozione dei vincoli di cui al punto seguente, non sia in grado di versare in unica soluzione il corrispettivo dovuto, potrà chiedere la rateizzazione secondo le modalità indicate nel regolamento **(Allegato A)**;
- 4) **Di confermare** l'autorizzazione, su richiesta degli interessati, alla procedura per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle medesime, vincoli contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, relative alla cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento; tale procedura è disciplinata dal combinato disposto dai commi 46, 49-bis, 49-ter e 49-quater dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, dal D.M. n. 151 del 2020 e dall'articolo 18 del D.P.R. n. 380 del 2001, specificando quanto segue:
 - 4.1) nel caso in cui siano trascorsi oltre venti anni dalla stipula della convenzione originaria di concessione del diritto di superficie, una volta trasformato il diritto di superficie in proprietà con atto ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998 commi 45, 46 e 47, decadono tutti i vincoli contenuti nella convenzione originaria; e quindi i vincoli per la cessione degli alloggi risultano decaduti, senza necessità di ulteriori modifiche alle convenzioni, per quegli alloggi costruiti su area concessa in diritto di superficie, per i quali è già stata modificata la convenzione in base alla legge 448/1998 e siano trascorsi i 20 anni stabiliti dal comma 46 dell'art. 31 della Legge n° 448/1998;

4.1.bis) si precisa che nel caso in cui la convenzione con cui è stato trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà, con atto ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998 commi 45, 46 e 47 , non sia ancora scaduta, la mera trasformazione del diritto non fa decadere il vincolo del prezzo massimo di cessione: questo permane fino alla scadenza della convenzione e può essere eliminato anticipatamente con la procedura di cui all'articolo 31, comma 49-bis della legge n. 448 del 1998;

4.2) nel caso di originarie convenzioni PEEP di concessione in proprietà, redatte ai sensi dell'art.35 della L.865/1971, prima dell'entrata in vigore della L.179 del 17/02/1992, fino a che non vengono sostituite con nuove convenzioni redatte ai sensi dell'art.31, c. 46 della L. 448/1998, i vincoli discendenti dell'art.35 della L.865/1971 per i quali la legge stessa non prevedeva una scadenza, permangono anche nel caso in cui fosse riportata una scadenza nella convenzione perché sono vincoli che discendono dalla legge e che la L.179 del 17/02/1992 non ha abrogato con effetto retroattivo. Inoltre, considerato che l'art.31 c. 46 della L. 448/1998 specifica *che tali atti possono essere sostituiti con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (oggi DPR 380/2001), alle seguenti condizioni:*

- a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di **superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;**
- b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del **comma 48.**

Si precisa che, essendo già trascorsi venti anni dalla stipula della convenzione originaria, con il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 31, c. 48 della L. 448/1998 si ottiene la rimozione di tutti i vincoli discendenti dalla convenzione originaria.

4.2 bis) nel caso di originarie convenzioni PEEP di concessione in proprietà redatte dopo dell'entrata in vigore della L.179 del 17/02/1992 (15.03.92) e fino al 31.12.96, non sono presenti vincoli se non quelli di natura pattizia in esse contenuti che seguono la durata della convenzione e possono, se del caso, essere eliminati anticipatamente con la procedura di cui all'articolo 31, comma 49-bis della legge n. 448 del 1998;

4.2 ter) nel caso di originarie convenzioni PEEP di concessione in proprietà redatte a partire dal 01/01/1997, ai sensi art.35 L.865/71 che seguono di fatto la disciplina prevista dall'art.8 della L.10/77 – oggi art. 18 del DPR 380/2001, i vincoli in esse riportati tra cui i vincoli del prezzo di cessione, si considerano oneri reali a tempo determinato. Pertanto i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 a partire dal 01/01/1997, permangono fino alla scadenza della convenzione e possono essere eliminati anticipatamente con la procedura di cui all'articolo 31, comma 49-bis della legge n. 448 del 1998;

5) di stabilire, in relazione a quanto disposto dall'articolo 31, comma 49, della legge n. 448 del 1998 che esclude "in ogni caso la restituzione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto dal comma 48", che il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie e per la rimozione dei vincoli convenzionali deve essere considerato sempre non negativo, anche in caso dovesse risultare più alta la somma già versata e rivalutata rispetto al calcolo derivante dall'applicazione del decreto n. 151 del 2020.

6) Di dare atto quindi dell'adeguamento della modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti, L. 448/1998, a seguito della modifica normativa introdotta al comma 48 dell'art. 31 , che comporta la seguente formula:

$$C = (V \times 0,60 - I) \times M$$

dove:

C: corrispettivo da versare

V: valore venale o di mercato calcolato applicando l'appendice del **Regolamento - allegato A** alla presente

I: importo pagato per la concessione del diritto di superficie o per la cessione in proprietà rivalutato con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree (presentazione dell'istanza);

M: quota millesimale di proprietà (*mill. /1000*)

- 7) di demandare la determinazione e i successivi aggiornamenti dei valori venali indicati al precedente punto dei Piani di Zona, alle modalità indicate nel l'appendice del **Regolamento - allegato A** alla presente, che effettua tale calcolo prendendo come base di riferimento il Valore minimo di mercato relativo alle "Abitazioni di tipo economico" rilevato dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento alle diverse zone territoriali ivi previste per il Comune di Barga.
- 8) Di dare atto della modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e degli ulteriori vincoli convenzionali, avviene applicando specifiche riduzioni (ex articolo 1 del D.M. 151/2020) al corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998 e ss.mm.ii., già riferito alla quota millesimale dell'unità immobiliare. In base a quanto stabilito dall'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2020, n. 151 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata", si procede secondo la seguente formulazione:

$$\mathbf{CRV = C*0,5*(ADC - ATC)/ADC}$$

Dove:

- Corrispettivo rimozione vincoli (**CRV**): corrispettivo risultante dall'applicazione dall'articolo 1 del D.M. n. 151 del 28/09/2020.

- (C): Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal precedente punto 7.

(ADC): Numero degli anni di durata della convenzione

- (ATC): Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.
- In caso di convenzioni in diritto di proprietà ante L.179/1992 - durata indefinita, il risultato della formula "(ADC – ATC)/ADC" è considerato pari a 1 (uno).

In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 secondo la seguente formula:

$$\mathbf{CRVs = CRV x 0,5}$$

Dove:

CRVs =Corrispettivo Rimozione Vincoli convenzioni cessione diritto di superficie

- 9) di prendere atto che dette modalità e condizioni espone per la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione, sono applicabili alle seguenti condizioni:
- che sia già trascorso, dalla data del primo trasferimento, un periodo di almeno 5 anni;
 - che (per le aree in diritto di superficie) sia stato stipulato l'atto notarile di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà o che ciò avvenga contemporaneamente alla rimozione dei vincoli, ai sensi della legge 448/1998 e s.m.i.;

- 10) di stabilire che tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti la procedura di rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione/locazione, così come quelle relative al procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nonché tutte le eventuali spese ad esse conseguenti, saranno poste interamente a carico dei richiedenti;

- 11) di demandare all' Area Assetto del Territorio e al Servizio Appalti e Contratti i successivi adempimenti di competenza;

Successivamente, con voti favorevoli n. 12, resi per alzata di mano dai n. 12 Componenti il Consiglio presenti e votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000 per permettere l'immediata operatività del Regolamento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gabriele Giovannetti

II VICE SEGRETARIO
la Dott.ssa Mariateresa Di Natale

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e' conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Barga, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal .

È divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

II VICE SEGRETARIO
f.to **la Dott.ssa Mariateresa Di Natale**

Deliberazione N° 79

proposta n° 11 del 10/11/2025

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 14/2016 PER AGGIORNAMENTO MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ AI SENSI DELL'ART. 31 L. 448/1998 DI AREE COMUNALI GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE ANTICIPATA DEI VINCOLI ANCHE PER LE AREE CEDUTE DIRETTAMENTE IN PROPRIETÀ - ADEGUAMENTO MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E MODALITÀ PAGAMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Barga, 10/11/2025

Il Responsabile del Servizio
FRANCESCONI FRANCESCA

Deliberazione N° 79

proposta n° 11 del 10/11/2025

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 14/2016 PER AGGIORNAMENTO MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ AI SENSI DELL'ART. 31 L. 448/1998 DI AREE COMUNALI GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE ANTICIPATA DEI VINCOLI ANCHE PER LE AREE CEDUTE DIRETTAMENTE IN PROPRIETÀ - ADEGUAMENTO MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E MODALITÀ PAGAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000,n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Barga, 10/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Sostituto Grazia Casci